

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a istituire le lotterie nazionali a estrazione istantanea;

VISTO il Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e il Regolamento 2016/679/UE del 27 aprile 2016, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO l'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

VISTO l'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi;

VISTO l'articolo 24, commi da 11 a 19, della legge 7 luglio 2009, n.88, concernente la disciplina dell'esercizio e della raccolta dei giochi a distanza;

VISTO in particolare l'articolo 24, comma 12, della citata legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e alle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

VISTO il decreto direttoriale del 17 maggio 2011, prot. 2011/17476/Giochi/Ltt, pubblicato nella G.U.R.I. n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'articolo 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

VISTI in particolare gli articoli 9, comma 3, e 10, comma 2, del citato decreto direttoriale del 17 maggio 2011, prot. 2011/17476/Giochi/Ltt, che prevedono la possibilità di variare interfacce di gioco per ogni singola lotteria;

VISTO l'articolo 24, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

DIREZIONE GIOCHI

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con la legge 8 novembre 2012, n.189, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita;

VISTO l'articolo 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato nella G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, 1° periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n.148 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

VISTO il decreto direttoriale 16 dicembre 2011, n. 2011/49929/Giochi/LTT, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011, che ha definito le modalità di applicazione del diritto del 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge del 21 giugno 2017, n. 96, che, a decorrere dal 1° ottobre 2017, ha fissato al 12 per cento il diritto sulla parte della vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00, di cui ai commi precedenti;

VISTO l'articolo 1, comma 734, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente l'importo di euro 500,00 è fissato al 20 per cento;

VISTO il decreto direttoriale del 15 dicembre 2014, prot. 101848, che ha stabilito che il limite medio di pay-out inferiore al 75% deve essere inteso per l'intero settore delle lotterie ad estrazione istantanea, sia fisiche che con partecipazione a distanza;

VISTA la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del 1° dicembre 2017, n. 133677/RU, con la quale si è provveduto a rideterminare al 30 settembre 2028 il termine ultimo della convenzione con la società Lotterie Nazionali S.r.l. in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che dispone che per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita;

DIREZIONE GIOCHI

VISTO l'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 che reca disposizioni sulle formule di avvertimento relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2018, n. 254, che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da visualizzare attraverso apposita finestra "pop up" sulle interfacce grafiche delle lotterie telematiche, ai sensi del comma 2 del citato articolo 9-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87;

VISTA la determinazione direttoriale del 17 novembre 2022, n. 522466/RU, con la quale sono stati ridefiniti i limiti, minimo e massimo, dei prezzi dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea fissandoli, rispettivamente, in 0,10 euro e 25,00 euro;

VISTO l'ordine di servizio del 27 dicembre 2024, prot. 819672/RU – Ods-Dir 20/2024 -, con il quale è stata conferita delega al Dott. Mario Lollobrigida, quale Direttore Centrale Giochi, ad adottare atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'indizione e la gestione delle lotterie nazionali, ad estrazione istantanea e differita, anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del concessionario Lotterie Nazionali S.r.l. del 25 novembre 2024 con la quale è stato proposto il lancio di nove nuove lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominate "Multiprice Eta 0,10€", "Multiprice Eta 0,20€", "Multiprice Eta 0,50€", "Multiprice Eta 1,00€", "Multiprice Eta 2,00€", "Multiprice Eta 3,00€", "Multiprice Eta 5,00€", "Multiprice Eta 10,00€" e "Multiprice Eta 20,00€" ricomprese nel piano marketing dell'anno 2025;

VISTA la nota del 10 aprile 2025 prot. n. 220587/RU, con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, ha valutato positivamente e ha approvato la proposta delle succitate lotterie con partecipazione a distanza denominate "Multiprice Eta 0,10€", "Multiprice Eta 0,20€", "Multiprice Eta 0,50€", "Multiprice Eta 1,00€", "Multiprice Eta 2,00€", "Multiprice Eta 3,00€", "Multiprice Eta 5,00€", "Multiprice Eta 10,00€" e "Multiprice Eta 20,00€";

RITENUTO, pertanto, di indire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominate "Multiprice Eta 0,10€", "Multiprice Eta 0,20€", "Multiprice Eta 0,50€", "Multiprice Eta 1,00€", "Multiprice Eta 2,00€", "Multiprice Eta 3,00€", "Multiprice Eta 5,00€", "Multiprice Eta 10,00€" e "Multiprice Eta 20,00€" e che, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 62/90, dell'articolo 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/91 e dell'articolo 9 del decreto direttoriale del 17 maggio 2011, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA**ARTICOLO 1**

1. Sono indette le lotterie nazionali ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza di seguito indicate:

DIREZIONE GIOCHI

- a) lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Multiprice Eta 0,10€”. Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 0,10;
- b) lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Multiprice Eta 0,20€”. Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 0,20;
- c) lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Multiprice Eta 0,50€”. Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 0,50;
- d) lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Multiprice Eta 1,00€”. Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00;
- e) lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Multiprice Eta 2,00€”. Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 2,00;
- f) lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Multiprice Eta 3,00€”. Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 3,00;
- g) lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Multiprice Eta 5,00€”. Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 5,00;
- h) lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Multiprice Eta 10,00€”. Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 10,00;
- i) lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Multiprice Eta 20,00€”. Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 20,00;

2. Alle presenti lotterie è possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.

3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul sito www.adm.gov.it con specifico riferimento alle presenti lotterie, sul sito del concessionario e sul sito dei punti vendita a distanza.

4. Sul sito del concessionario e su quelli dei punti vendita a distanza sono riportate, altresì, le interfacce di gioco che identificano le lotterie istantanee con partecipazione a distanza “Multiprice Eta 0,10€”, “Multiprice Eta 0,20€”, “Multiprice Eta 0,50€”, “Multiprice Eta 1,00€”, “Multiprice Eta 2,00€”, “Multiprice Eta 3,00€”, “Multiprice Eta 5,00€”, “Multiprice Eta 10,00€” e “Multiprice Eta 20,00€”.

ARTICOLO 2

- 1. Per la lotteria “Multiprice Eta 0,10€”, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti, ciascuno, da 1.000.000 di

DIREZIONE GIOCHI

giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.000.000 di giocate, ammonta ad euro 80.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in euro
1	500,00
100	15,00
500	4,00
3.000	2,00
5.000	1,50
17.500	0,80
12.500	0,50
25.000	0,30
98.601	0,20
150.298	0,10

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta, se ne ravvisi la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

ARTICOLO 3

1. Per la lotteria "Multiprice Eta 0,20€", di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti, ciascuno, da 1.000.000 di giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.000.000 di giocate, ammonta ad euro 160.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in euro
1	1.000,00
100	30,00
500	8,00
3.000	4,00
5.000	3,00
17.500	1,60
12.500	1,00
25.000	0,60
98.601	0,40
150.298	0,20

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta, se ne ravvisi la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

ARTICOLO 4

1. Per la lotteria “Multiprice Eta 0,50€”, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti, ciascuno, da 1.000.000 di giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.000.000 di giocate, ammonta ad euro 400.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in euro
1	2.500,00
100	75,00
500	20,00
3.000	10,00
5.000	7,50
17.500	4,00
12.500	2,50
25.000	1,50
98.601	1,00
150.298	0,50

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta, se ne ravvisi la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

ARTICOLO 5

1. Per la lotteria “Multiprice Eta 1,00€”, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti, ciascuno, da 1.000.000 di giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.000.000 di giocate, ammonta ad euro 800.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in euro
1	5.000,00
100	150,00
500	40,00
3.000	20,00
5.000	15,00
17.500	8,00
12.500	5,00
25.000	3,00
98.601	2,00
150.298	1,00

DIREZIONE GIOCHI

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta, se ne ravvisi la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

ARTICOLO 6

1. Per la lotteria “Multiprice Eta 2,00€”, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera e), vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti, ciascuno, da 1.000.000 di giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.000.000 di giocate, ammonta ad euro 1.600.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in €
1	10.000,00
100	300,00
500	80,00
3.000	40,00
5.000	30,00
17.500	16,00
12.500	10,00
25.000	6,00
98.601	4,00
150.298	2,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta, se ne ravvisi la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

ARTICOLO 7

1. Per la lotteria “Multiprice Eta 3,00€”, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera f), vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti, ciascuno, da 1.000.000 di giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.000.000 di giocate, ammonta ad euro 2.400.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in €
1	15.000,00
100	450,00
500	120,00
3.000	60,00
5.000	45,00
17.500	24,00
12.500	15,00
25.000	9,00

DIREZIONE GIOCHI

98.601	6,00
150.298	3,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta, se ne ravvisi la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

ARTICOLO 8

1. Per la lotteria “Multiprice Eta 5,00€”, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera g), vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti, ciascuno, da 1.000.000 di giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.000.000 di giocate, ammonta ad euro 4.000.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in €
1	25.000,00
100	750,00
500	200,00
3.000	100,00
5.000	75,00
17.500	40,00
12.500	25,00
25.000	15,00
98.601	10,00
150.298	5,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta, se ne ravvisi la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

ARTICOLO 9

1. Per la lotteria “Multiprice Eta 10,00€”, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera h), vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti, ciascuno, da 1.000.000 di giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.000.000 di giocate, ammonta ad euro 8.000.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in €
1	50.000,00
100	1.500,00
500	400,00
3.000	200,00
5.000	150,00

DIREZIONE GIOCHI

17.500	80,00
12.500	50,00
25.000	30,00
98.601	20,00
150.298	10,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta, se ne ravvisi la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

ARTICOLO 10

1. Per la lotteria "Multiprice Eta 20,00€", di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera i), vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti, ciascuno, da 1.000.000 di giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.000.000 di giocate, ammonta ad euro 16.000.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in €
1	100.000,00
100	3.000,00
500	800,00
3.000	400,00
5.000	300,00
17.500	160,00
12.500	100,00
25.000	60,00
98.601	40,00
150.298	20,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta, se ne ravvisi la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

ARTICOLO 11

1. Le vincite di importo non superiore a euro 10.000,00, attribuite dalle lotterie di cui al precedente articolo 1, sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto direttoriale del 17 maggio 2011, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, redatto sulla base di quanto previsto dall'articolo 24, comma 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88.

DIREZIONE GIOCHI

2. Per le vincite di importo superiore a euro 10.000,00, attribuite dalle lotterie di cui al precedente articolo 1, lettere f), g), h) e i), il pagamento deve essere richiesto dal giocatore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, commi 5 e 6, del decreto direttoriale del 17 maggio 2011, tramite presentazione presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l. in Viale del Campo Boario 56/d – 00154 Roma, o presso uno sportello della banca tesoriera di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata nell'istituto di credito Intesa Sanpaolo, della stampa di un promemoria della pagina del sito di raccolta del gioco che visualizza i dati identificativi della giocata.

3. La richiesta di pagamento delle vincite di importo superiore a euro 10.000,00 va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione, sul sito istituzionale www.adm.gov.it, del provvedimento di chiusura di ciascuna delle lotterie di cui al successivo articolo 12.

4. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare nel sistema informatico di Lotterie Nazionali s.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

5. Per le vincite superiori a euro 500,00 è trattenuto ai sensi dell'articolo 1, comma 734, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n.160, un diritto pari al 20 per cento della parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00.

ARTICOLO 12

1. Con determinazione direttoriale pubblicata sul sito www.adm.gov.it sarà stabilita la data di cessazione di ciascuna delle lotterie di cui al precedente articolo 1.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e a ogni effetto di legge.

Mario Lollobrigida
firmato digitalmente